

sortogli un dubbio in certo processo, aveane domandata la revisione e due imputati furono assolti (1)». Potevasi, anche dopo scorsi parecchi anni, domandare la revisione, o, come dicevasi, *realdizione*, ma a ciò richiedevasi certo numero di voti del Consiglio. Dai giudizi pronunziati da un *Ret-tore* nelle Provincie col *Rito* ossia per delegazione del Consiglio de' dieci poteva l'aggravato presentar ricorso ai capi; se rifiutato, presentarlo una seconda volta ai capi successivi, infine ricorrere allo stesso Consiglio, che dopo presa deliberazione richiamava a sè il processo e affidavalo ad un Avogador di Comun per informazione (2).

I registri del Consiglio ci conservano ancora in ogni condanna le varie proposizioni fatte ed il numero de' suffragi che ottennero. Quella che riportava la maggioranza veniva riballottata ancor quattro volte, ed allora soltanto intendevasi presa senz'appello e irrevocabilmente, e veniva registrata in apposito libro (6 mag. 1596). L'Avogador stesso che avea interrogato il reo, e steso il processo, dovea intimargli la condanna: ottimo appello alla sua coscienza a procedere con regolarità e giustizia, dappoichè so pra lui pesava tanta malleveria.

Tre processi venivano ordinariamente trattati in ogni seduta dal Consiglio (3); uno vecchio ed in corso: uno nuovo di ritenzione ed uno di spedizione, ed era proibito passare ad altro se prima non s'era dato corso al precedente (4).

Codesti processi riferivansi però sempre soltanto a quelle speciali materie dal Maggior Consiglio delegate ai dieci, ed erano: i casi criminali di nobili; tutto quanto spet-

(1) *Venezia e le sue lagune* t. I, parte I, p. 155.

(2) Fasc. XXX, minute Rossi presso il cav. Cicogna.

(3) Verdizotti.

(4) Libro *Magnus* del Cons. de' X, p. 28, 1664 lug. 13, *Capitolare* N. 78 dell' Arch. p. 184 e 15 lugl. 1593.